

*majorem*. Sinod. p. 16. Tant'era dunque radicata l'amministrazione de' Sacramenti nei Titolati, che gli sposi potevano dimandar uno di essi pel matrimonio da celebrarsi senza ottenere facoltà dal Piovano, e per opposto il Piovano aveva tanta autorità, di dar mandato cioè comandamento al prete titolato, che dovesse celebrare la Messa per gli sposi. E' egli questo sì o nò un dover assistere al Piovano *ratione tituli* nell'amministrazione dei Sacramenti?

1209) Nel Catastico Castellano di Ramperto Polo da lui compilato l'anno primo di sua elezione a quel Vescovado, cioè nel 1304, *Corn. XIII, 250*, assegnati i giorni nei quali i Capitoli intieri ogni anno dovevano intervenire *ex debito Sacramento* alla Cattedrale, *non in Campo, nec in Secretario, sed in Ecclesia*, tosto s'aggiugne: *Verum Sacerdotes qui tunc erunt hebdomadarii, quilibet cum suo Clerico causa Communicandi populum & infirmos sue parochiæ, de licentia & gratia speciali, quam D. Episcopus sibi concessit, possit remanere*. Nelle giunte che poi si sono fatte più tardi a quel Catastico viene spiegato così: *Salvo quod Frater Rampertus bon. mem. Episcopus Castellanus sibi concessit, quod remanere deberet ipsa die Paschæ, ut melius satisfaciat populo & sue Ecclesiæ*. Non solamente dunque a' tempi del Polo, ma più tardi eziandio il Prete titolato doveva amministrare in Pasqua i Sacramenti ai sani e agli infermi, cioè quello il quale *era di Settimana*, epperò fu dispensato con un Cherico dall'intervenire quel giorno alla Cattedrale come gli altri.

1210) Nel 1329, 18 Decem. il Capitolo di S. Croce concede alle Monache di S. Andrea di Zirada facoltà di avere altari, campanile, cimiterio, & *proprium*